


I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 83



PROVINCIA DI PADOVA



***REGOLAMENTO PER LA
RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEI DIRIGENTI
A TEMPO INDETERMINATO***



Approvato con D.G.P. del 23.06.2011 n. 133 reg.

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO

Articolo 1

Oggetto

1. La presente disciplina definisce i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 17 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 5 del CCNL 22.02.2006.
2. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire processi di razionalizzazione e d'ammodernamento organizzativo dell'ente in presenza dell'evoluzione dei servizi e delle competenze, od in dipendenza delle leggi di riforma della pubblica amministrazione.

Articolo 2

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è proposta dall'Amministrazione.
2. La procedura di risoluzione consensuale deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. E' perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra la parti e decorre dalla data stabilita nel medesimo contratto

Articolo 3

Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile ai dirigenti provinciali, in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che non abbiano compiuto i limiti d'età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo o l'anzianità contributiva massima prevista dalle norme previdenziali vigenti, o a cui manchino almeno dodici mesi al raggiungimento di uno dei suddetti limiti.

Articolo 4

Limitazioni

1. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono essere riassunti in servizio a nessun titolo, né possono essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o altre forme di collaborazione.

Articolo 5
Indennità supplementare

1. I Dirigenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro hanno diritto ad un'indennità supplementare, il cui importo lordo è determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:
- a) retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione del servizio (composta dallo stipendio tabellare, maturato economico, retribuzione di posizione);
 - b) numero delle mensilità, determinato in relazione al numero di anni mancanti al compimento dei 65 anni d'età o dei 40 anni di anzianità contributiva, utilizzando, tra i due, il requisito che il dirigente maturerà prima:

ANNI MANCANTI AL COMPIMENTO DEI 65 ANNI D'ETA' O DEI 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	MENSILITA'
> = 5 anni	fino a 13
< 5 anni	fino a 10
< 4 anni	fino a 8
da 1 a 3 anni	fino a 5

2. L'indennità calcolata secondo le modalità sopra indicate viene integrata da un numero di mensilità corrispondente ai quinquenni interi (con esclusione di arrotondamenti per eccesso) di servizio prestato dal dirigente interessato presso la Provincia di Padova.

Articolo 6
Corresponsione dell'indennità supplementare

- 1. L'indennità supplementare è corrisposta ai Dirigenti, in un'unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
- 2. Alla presente procedura non si applica l'obbligo del rispetto dei termini di preavviso.
- 3. Ai dirigenti, il cui rapporto cessa a seguito della risoluzione consensuale, è fatto obbligo di fruire entro la data di cessazione di tutte le ferie maturate riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse.